



Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4
"Lazio Meridionale – Latina"
Servizio Idrico Integrato

ORIGINALE

Deliberazione n. 5

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DI PROVINCIA

OGGETTO: *Comunicazione del 3 aprile 2017 del Gestore circa il processo di vendita a terzi della Società Idrolatina Srl, socio di Acqualatina Spa - Determinazioni - Conferimento di incarico professionale per attività sia stragiudiziali che giudiziali".*

L'anno **duemila diciassette** addì **undici** del mese di **aprile**, nella sala delle riunioni del Consiglio Provinciale di Latina, alle ore **15,30**, convocata nelle forme di legge a seguito di invito diramato dal Presidente della Provincia di Latina, si è riunita in sessione ordinaria ed in **seconda** convocazione, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia, nelle persone dei Signori:

PROVINCE	PRESIDENTI	DELEGATO	Presenti	Assenti
PROVINCIA DI LATINA	DELLA PENNA Eleonora		x	
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA	RAGGI Virginia			x
PROVINCIA DI FROSINONE	POMPEO Antonio			x
COMUNI	'SINDACI			
AMASENO	COMO Antonio		1	
ANZIO	BRUSCHINI Luciano			1
APRILIA	TERRA Antonio		2	
BASSIANO	GUIDI Domenico		3	
CASTELFORTE	CARDILLO Gianfranco			2
CISTERNA DI LATINA	DELLA PENNA Eleonora		4	
CORI	CONTI Tommaso			3
FONDI	DE MEO Salvatore		5	
FORMIA	BARTOLOMEO Sandro		6	
GAETA	MITRANO Cosmo		7	
GIULIANO DI ROMA	LAMPAZZI Adriano			4
ITRI	FARGIORGIO Antonio		8	
LATINA	COLETTA Damiano		9	
LENOLA	ANTOGIOVANNI Andrea		10	
MAENZA	SPERDUTI Claudio		11	
MINTURNO	STEFANELLI Gerardo			5
MONTE S. BIAGIO	CARNEVALE Federico		12	
NETTUNO	CASTO Angelo		13	
NORMA	TESSITORE Gianfranco		14	
PONTINIA	MEDICI Carlo		15	
PONZA	VIGORELLI Piero			6
PRIVERNO	BILANCIA Anna Maria			7
PROSEDI	PINCIVERO Angelo			8
ROCCAGORGA	AMICI Carla		16	
ROCCAMASSIMA	TOMEI Angelo			9
ROCCASECCA DEI VOLSCI	PETRONI Barbara			10
SABAUDIA	Com.Pref. QUARTO Antonio Luigi			11
SAN FELICE CIRCEO	PETRUCCI Gianni			12
SERMONETA	DAMIANO Claudio			13
SEZZE	CAMPOLI Andrea		17	
SONNINO	DE ANGELIS Luciano			14
SPERLONGA	CUSANI Armando			15
SPIGNO SATURNIA	VENTO Salvatore			16
SS. COSMA E DAMIANO	DI SIENA Vincenzo			17
TERRACINA	PROCACCINI Nicola		18	
VALLECORSA	ANTONIANI Michele			18
VENTOTENE	Com.Pref. MAMMETTI Maria Laura			19
VILLA S. STEFANO	IORIO Giovanni			20

Assume la Presidenza il Presidente della Provincia di Latina, Avv. Eleonora Della Penna.
Assiste alla seduta il Segretario Generale della Provincia di Latina, Dr.ssa Alessandra Macri.

La Presidente Della Penna, introduce il secondo punto all'ordine del giorno: *"Comunicazione del 3 aprile 2017 del Gestore circa il processo di vendita a terzi della Società Idrolatina Srl, socio di Acqualatina Spa - Determinazioni - Conferimento di incarico professionale per attività sia stragiudiziali che giudiziali"*.

Ricostruisce il percorso per arrivare al provvedimento grazie al contributo dei sindaci, che ci hanno lavorato, quindi illustra il contenuto della deliberazione, ripercorre le vicende che hanno portato all'ipotesi che il socio privato di Acqualatina SpA venda la propria quota di partecipazione ad altro soggetto privato, fino al parere pro-veritate dell'avv. Alberto Lucarelli. Si sofferma in modo particolare sull'Art. 29 della convenzione che fissa la clausola di gradimento, dell'Ente d'Ambito al variare della compagine sociale e i tempi entro i quali deve essere rilasciato il gradimento o il diniego.

Alle ore 16.24 entra il rappresentante del Comune di Gaeta.

Sandro Bartolomeo, sindaco di Formia, dichiara di condividere la proposta illustrata dalla Presidente della Penna. Suggerisce alcune piccole correzioni formali al testo della deliberazione. Sintetizza il contenuto della proposta dichiarando che il testo pone alcune questioni: l'impossibilità di cambiare il gestore senza gara di evidenza pubblica e a chi affidare la gestione del servizio. Dichiara, in merito alla scelta dell'"amministrativista" che in questa fase è opportuno avere due avvocati per le diverse competenze, quindi esprime il suo parere favorevole alla proposta di deliberazione poiché la ritiene la giusta risposta verso la pubblicizzazione del servizio e auspica celerità nel produrre tutti gli atti conseguenti.

Domenico Guidi, sindaco di Bassiano, propone una serie di modifiche al testo motivandole per l'importanza dell'atto e procede a leggere tutte le modifiche.

(Si sviluppa una discussione con chiarimenti in merito al testo deliberativo, con l'intervento della Presidente della Penna che in merito alla proposta di modifica della deliberazione, come sostenuto dal Sindaco Guidi che aggiunge un punto 9 al testo della proposta che riguardano anche le attività del legale.)

Antonio Fargiorgio, sindaco di Itri, contesta il metodo proposto dal Sindaco Guidi, poiché l'atto di cui si discute è il risultato del lavoro di gruppo dei sindaci. Con le proposte del sindaco Guidi, continua Fargiorgio, si propone surrettiziamente un altro atto deliberativo, senza che nessuno di questa platea ne conosca la genesi. Questo metodo lo ritiene sbagliato nel merito e nel metodo e, chiude Fargiorgio, qualora ci siano documenti da proporre auspica una condivisione con i colleghi sindaci prima di arrivare in dibattimento.

Damiano Coletta, sindaco di Latina, concorda con quanto dichiarato dal collega Fargiorgio. Dichiara che ritiene opportuno partire dalla proposta di deliberazione n° 2, elaborata con l'aiuto di professionisti e condivisa, qualora non si ravvedano modifiche sostanziali, si dichiara favorevole ad approvare il testo della deliberazione così come è stato posposto.

Domenico Guidi, sindaco di Bassiano, dichiara che le correzioni proposte sono state sviluppate dal prof. Lucarelli e ritiene che le modifiche, proposte nel precedente intervento, forniscono le massime garanzie, dopo aver letto i vari pareri legali, sottolinea che nel "closing" ci sono parti oscurate che rendono insicuri nelle procedure.

La Presidente Della Penna, sentito il dibattito, chiarisce che esiste una sola proposta di deliberazione, condivisa da tutti, con il parere legale e il parere tecnico e che può essere liberamente votata per i passaggi affrontati e discussi. Propone di votare la deliberazione così come proposta per fissare un punto sul percorso della pubblicizzazione dell'acqua.

Antonio Fargiorgio, sindaco di Itri, riconferma la posizione sulla pubblicizzazione dell'acqua, riconferma il metodo di lavoro condiviso che ha portato alla stesura dell'atto e che eventuali modifiche devono essere comunicate discusse e possibilmente condivise.

Laura Pizzotti, delegato del comune di Nettuno, concorda con quanto dichiarato dal sindaco di Itri, ritiene altresì apprezzabile il lavoro e le proposte del sindaco Guidi, auspica di trovare un punto di sintesi e di accordo per arrivare a conclusioni unitarie.

Carla Amici, sindaco di Roccaporga, esprime preoccupazione, poiché ci si era attrezzati per valutare atti proposti e concordati, poiché la discussione prodotta genera confusione sul testo del deliberato, propone che la Presidente Della Penna legga il deliberato della proposta ufficiale. Il sindaco Amici continua ed esprime il non gradimento del socio privato e ne articola i motivi (rottura del patto sociale per incapacità di gestione del Gestore).

La Presidente Della Penna, procede quindi alla lettura della deliberazione: "Comunicazione del 3 aprile 2017 del Gestore circa il processo di vendita a terzi della Società Idrolatina Srl, socio di Acqualatina Spa - Determinazioni - Conferimento di incarico professionale per attività sia stragiudiziali che giudiziali".

Domenico Guidi, sindaco di Bassiano, illustra e da lettura nel dettaglio alle modifiche dell'atto in questione.

Si sviluppa un dibattito con la presidente Della Penna, dopodiché la Presidente Della Penna, mette ai voti la proposta di deliberazione agli atti della seduta nel testo originario, con all'oggetto: "*Comunicazione del 3 aprile 2017 del Gestore circa il processo di vendita a terzi della Società Idrolatina Srl, socio di Acqualatina Spa - Determinazioni - Conferimento di incarico professionale per attività sia stragiudiziali che giudiziali*".


Il Segretario Generale procedere, quindi, alla votazione, per appello nominale.

Presenti e votanti n. 18 Sindaci e/o Delegati dei Comuni facenti parte dell'Ente d'Ambito A.T.O. 4 "Lazio Meridionale Latina", che rappresentano il 73,89% della popolazione.

Favorevoli: 15 (Amaseno, Cisterna di Latina, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Roccaporga, Sezze, Terracina) pari al 76,28% della popolazione rappresentata dai Sindaci presenti;

Astenuti: 3 (Aprilia, Bassiano, Nettuno);

Contrari: 0.

 *Humite*
La proposta è approvata.

Per quanto non riportato si rinvia al resoconto stenografico della seduta, conservato agli atti.





Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4
"Lazio Meridionale – Latina"
Servizio Idrico Integrato
Segreteria Tecnico - Operativa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 2

OGGETTO: Comunicazione del 3 aprile 2017 del Gestore circa il processo di vendita a terzi della Società Idrolatina Srl, socio di Acqualatina Spa – Determinazioni - Conferimento di incarico professionale per attività sia stragiudiziali che giudiziali.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized '1' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.

IL PRESIDENTE DELL'ENTE D'AMBITO LAZIO 4
riunito nella sua Conferenza dei Sindaci

PRESO ATTO delle conclusioni cui perviene il lavoro svolto dal prof. avv. Alberto Lucarelli, acquisito al protocollo di questo Ente in data 06/03/2017 prot. 297, reso all'esito dell'incarico conferito con delibera n. deliberazione n° 19 del 20/12/2016, con cui quest'Ente ha chiesto di esprimere una valutazione della possibilità che l'attuale socio privato di Acqualatina SpA – società mista partecipata per il 51% del capitale sociale dai Comuni appartenenti al territorio di competenza dell'Ente d'Ambito e per il 49% dai privati vincitori di specifica gara, a loro volta 'raggruppati' in Idrolatina s.r.l., società interamente partecipata dagli aggiudicatari della gara e costituita al solo scopo di gestire tale partecipazione azionaria – venda la sua quota di partecipazione ad altro soggetto privato. In particolare, è stato richiesto di valutare:

1. se l'eventuale cessione delle quote private del capitale sociale a soggetti diversi da quelli che parteciparono, aggiudicandosela, alla gara pubblica per la scelta del socio privato della società mista, poi direttamente preposta alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza dell'A.T.O., sia compatibile con gli obblighi di legge che impongono, in simili circostanze, la selezione pubblica dei soci privati;
2. se l'eventuale cessione delle quote private del capitale sociale di Acqualatina S.p.A. possa inficiare la validità ed efficacia della convenzione di gestione che ha preposto tale società alla gestione del Servizio idrico integrato;

PRESO ATTO: che il Prof. Avv. Lucarelli, dopo una sintetica, ma efficace, ricostruzione delle vicende che hanno portato alla costituzione di Acqualatina S.p.A. e dall'affidamento diretto a tale società della concessione per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza di questo Ente d'Ambito, giunge alle seguenti conclusioni:

- i. *la cessione della quota del capitale sociale privato di Acqualatina SpA da parte dei privati che se l'aggiudicarono violerebbe l'obbligo di gara pubblica fissato dalla legge per la scelta del socio privato di una società mista e, come tale, sarebbe un contratto nullo perché in contrasto con norme imperative di legge;*
- ii. *la cessione del capitale privato ad altro operatore privato inciderebbe sui presupposti di legge in base ai quali è stato adottato il provvedimento di affidamento diretto, ossia senza gara, ad Acqualatina S.p.A.; venendo meno le condizioni dell'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato, l'Amministrazione committente, nell'esercizio delle sue prerogative di legge, sarebbe tenuta all'esercizio dei poteri di autotutela, revocando e/o annullando il provvedimento amministrativo di affidamento diretto del servizio idrico integrato a questo gestore. In tale caso, l'Amministrazione concedente rientrerebbe nella piena disponibilità del servizio, della rete d'impianti e delle altre strutture messe a disposizione dell'attuale gestore, e potrebbe anche decidere di avvalersi di forme di gestione diversa, quale ad esempio l'Azienda speciale;*
- iii. *il cambio della proprietà delle quote private del capitale sociale è precluso dalla convenzione, perché determinerebbe un cambiamento della natura della proprietà del gestore sulla base della quale è stata ad esso affidata la gestione del servizio idrico integrato;*
- iv. *laddove il socio privato e, per esso, la società di gestione dovesse comunicare all'Ente d'Ambito l'intenzione dei privati di alienare la loro quota di partecipazione nella società di gestione, l'ATO non potrebbe esprimere il suo gradimento e sarebbe costretta a negarlo, per non concorrere al verificarsi di un evento antigiuridico e illecito;*
- v. *la cessione delle quote detenute dal socio privato può avvenire solo con una nuova gara che assuma, a seguito di specifica valutazione oggettiva e neutrale, il valore attuale della partecipazione societaria detenuta dai privati, ponendo questo valore come prezzo a base d'asta; la gara dovrebbe essere svolta per la individuazione della migliore offerta tecnica;*
- vi. *sulla scorta di questa valutazione, i soci pubblici di Acqualatina S.p.A. potrebbero decidere di esercitare il diritto di prelazione previsto dallo statuto societario, acquisendo essi le quote dei privati e trasformando la società mista in società a capitale interamente pubblico potendo poi, eventualmente, trasformarla in Azienda speciale;*



vii. *L'eventuale alienazione, da parte del privato, a terzi della quota di capitale sociale detenuta costituirebbe motivo di grave inadempimento contrattuale, causa di risoluzione per colpa della convenzione, con il diritto della società committente di richiedere ai privati responsabili dell'inadempimento i danni conseguenti alla risoluzione, comprese le conseguenze della revoca dell'affidamento del servizio sulle vicende economiche, finanziarie e patrimoniali della società mista costituita a seguito di gara pubblica allo scopo esclusivo di acquisire la gestione del servizio;*

RILEVATO:

- che l'antigiuridicità dell'alienazione delle quote di capitale sociale, così come correttamente evidenziata nello studio commissionato, rappresenti un motivo che imponga all'Ente concedente di determinarsi, affinché non si proceda oltre, da parte degli attori coinvolti nella gestione del servizio pubblico essenziale, su una strada illecita;
- che, in particolare, scongiurare il rischio che gli assetti organizzativi del servizio pubblico di erogazione della risorsa idrica si vengano a configurare in contrasto con norme imperative di legge e con la disciplina sovranazionale, costituisce uno specifico interesse dell'Ente d'Ambito, oltre che un suo dovere funzionale;
- che la violazione o l'elusione dell'obbligo legislativo di scegliere mediante gara ad evidenza pubblica il contraente della pubblica amministrazione è sanzionata anche dall'ordinamento penale ed è altresì fonte di responsabilità amministrativa e contabile per i pubblici funzionari;
- che la preposizione di Acqualatina S.p.A. alla gestione del servizio idrico integrato per l'area di competenza dell'ATO 4 Lazio Meridionale è frutto di un affidamento diretto da parte dell'Ente d'Ambito, coerente con le regole comunitarie ed interne, siccome la scelta del socio privato – diretto responsabile, nell'ambito della gestione del servizio, dell'attuazione del Piano d'Ambito – è avvenuta con gara pubblica;

CONSIDERATO:

- che il Gestore, in base a quanto stabilito dall'Art. 29 del testo attualmente vigente della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato sottoscritta, ha l'obbligo di comunicare all'Ente d'Ambito ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita delle caratteristiche soggettive in base alle quali il gestore stesso è stato individuato;
- che il medesimo articolo 29, al suo secondo comma, fissa la clausola di gradimento, stabilendo che *"è sottoposta al gradimento dell'Ente d'Ambito ogni variazione della compagine sociale del Gestore"*, precisando, poi, che *"il gradimento dell'Ente d'Ambito è vincolato alla verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura della proprietà, che sono state alla base dell'affidamento regolato dal presente atto. Il gradimento o il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro 30 (trenta) giorni dalla data di formale richiesta, trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato"*;
- che, inoltre, il terzo comma della richiamata disposizione precisa che il mancato adempimento agli obblighi, che l'intero articolo 29 pone in capo al Gestore, costituisce espresso motivo di risoluzione del rapporto di gestione;
- che l'affidamento della gestione del servizio è avvenuto in forma diretta, poiché la gara per la scelta del privato da includere nella forma strutturata di partenariato pubblico/privato prescelta dalla committenza era stata già espletata e aveva portato alla individuazione del socio della costituenda società mista sulla base di specifici requisiti soggettivi e personali;
- che, pertanto, è del tutto evidente che il cambio di proprietà, con la cessione a imprese del tutto estranee al raggruppamento cui fu aggiudicata la gara, costituirebbe un motivo di cambio della *'natura della proprietà'* che è alla base dell'affidamento;
- che, come si legge nello studio acquisito:
 - Idrolatina s.r.l. è stata costituita dai suoi soci fondatori per adempiere ad uno specifico obbligo imposto dagli atti del procedimento di gara, al solo fine di organizzare in modo razionale i rapporti tra le imprese private che, insieme, avevano concorso per l'aggiudicazione della quota di capitale della costituenda società mista da proporre successivamente, con affidamento diretto, alla gestione del Servizio Idrico integrato per i Comuni dell'A.T.O. 4 Lazio Meridionale; sicché la vicenda costitutiva di Idrolatina s.r.l. è assorbita interamente all'interno dello schema negoziale che è stato posto a gara;

- la cessione della quota del capitale sociale privato di Acqualatina SpA da parte dei privati che se l'aggiudicarono violerebbe l'obbligo di gara pubblica fissato dalla legge per la scelta del socio privato di una società mista;
- il cambio della proprietà delle quote private del capitale sociale è precluso dalla convenzione, perché determinerebbe un cambiamento della natura della proprietà del gestore sulla base della quale è stata ad esso affidata la gestione del servizio idrico integrato;
- la cessione del capitale privato ad altro operatore privato inciderebbe sui presupposti di legge in base ai quali è stato adottato il provvedimento di affidamento diretto, ossia senza gara, ad Acqualatina S.p.A.; venendo meno le condizioni dell'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato;
- che in tal caso questa Amministrazione committente, nell'esercizio delle sue prerogative di legge, sarebbe tenuta all'esercizio dei poteri di autotutela, revocando e/o annullando il provvedimento amministrativo di affidamento diretto del servizio idrico integrato a questo gestore;

PRESO ATTO:

- che, allo stato, è stato reso noto all'opinione pubblica che l'attuale socio privato si è obbligato a vendere ad altro operatore privato la sua quota di partecipazione al capitale sociale della società mista Acqualatina Spa;
- che il gestore con nota inviata via PEC in data 03/04/2017, acquisita agli atti con prot. 432 del 04/04/2017 e successiva nota al prot. con n° 433 del 05/04/2017, ha comunicato l'accordo preliminare intervenuto tra Idrolatina S.r.l. e Acea S.p.A., invitando la Conferenza dei Sindaci dell'ATO ad esprimersi, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dall'art. 29 della Convenzione di gestione;

VISTI, tra gli altri:

- l'art. 5 co. 9 del D.Lgs. n. 175/16 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), il quale espressamente prevede che «nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica»;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 175/16 (*T.U. in materia di società a partecipazione pubblica*), il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, se detengono partecipazioni societarie, le possono mantenere solo se queste siano finalizzate allo svolgimento di alcune attività, tra le quali espressamente sono contemplate la «produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi» e la «organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2».
- l'art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 175/16, secondo cui la selezione del socio privato deve necessariamente avvenire «con procedure ad evidenza pubblica», «e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista»;
- l'art. 180 (*Partenariato pubblico privato*) del D.Lgs. n. 50/16;
- la l. n. 241/90, con particolare riguardo alla disciplina dei poteri di autotutela della p.a.;

sulla scorta di tutte le premesse sin qui richiamate, nessuna esclusa,

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di prendere atto dello studio-parere pro veritate redatto dal Prof. Alberto Lucarelli relativo all'ipotesi di cessione a terzi delle quote private del capitale di Acqualatina spa";
e pertanto



- 2) di qualificare il descritto comportamento omissivo del Gestore e dei soci privati che detengono la proprietà del 49% del capitale sociale di Acqualatina S.p.A.(e il 100% del capitale sociale della società Idrolatina s.r.l.) come un grave inadempimento agli obblighi di legge e ai vincoli convenzionali, ferma restando prima ancora la nullità dell'operazione, così come intrapresa, per assoluta contrarietà a norme imperative di legge;
- 3) di riservare a successivi atti, anche all'esito di specifica istruttoria da compiersi da parte degli uffici dell'Ente, la valutazione sull'eventuale attivazione dei poteri di autotutela nei confronti del provvedimento di affidamento diretto, per l'ipotesi di sopravvenuta carenza dei presupposti di legge;
- 4) di diffidare sia la società di gestione che le imprese che hanno ricevuto l'aggiudicazione della gara per la sottoscrizione delle quote di partecipazione privata al capitale sociale: 1. di non dare corso ad ulteriori atti illegittimi e di non assumere alcun comportamento, ovvero di non adottare o sottoscrivere alcun atto da cui possa discendere la violazione dell'obbligo dell'evidenza pubblica per l'alienazione delle quote sociali detenute in una società mista che, a sua volta, costituisce un principio di ordine pubblico economico (anche di matrice eurounitaria), garantendo, questo, il rispetto degli altrettanto generali principi di concorrenza, parità di trattamento e di non discriminazione fra i potenziali concorrenti; 2. di non dare corso ad ulteriori atti illegittimi e di non assumere alcun comportamento, ovvero di non adottare o sottoscrivere alcun atto da cui possa discendere il cambio della proprietà delle quote del capitale sociale della società Idrolatina s.r.l e/o delle quote pari al 49% del capitale di Acqualatina S.p.A., o da cui possa derivare, anche indirettamente, un riflesso sull'assetto proprietario delle quote societarie che furono aggiudicate all'esito gara pubblica, approvata con delibera n. 7 del 21/3/2000 dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'A.T.O., e indetta con determinazione n. 25 - 1258 del 30/5/2000, dalla Provincia di Latina; 3. rappresentando, al contempo, ad entrambe le parti, che l'A.T.O. si riserva di procedere in tutte le forme previste dall'ordinamento, anche attraverso l'esercizio dei poteri autoritativi di cui dispone, oltre che in quelle espressamente disciplinate dalla Convenzione, a tutela degli interessi pubblici cui è preposta, laddove si determinasse un mutamento delle caratteristiche soggettive che hanno permesso l'affidamento senza gara del servizio idrico integrato all'attuale gestore;
- 5) di esprimere, sin d'ora e in via meramente prudenziale, senza che ciò comporti forma alcuna di rinuncia e/o acquiescenza, dunque ribadendo la rilevata nullità e, conseguentemente, l'assoluta inefficacia dell'atto di cessione delle quote per contrarietà a plurime norme imperative di legge, e pur nella difficoltà/impossibilità derivante dalla presenza di vari omissis nel preliminare rimesso a questo Ente (che non consentono oggettivamente di verificare la permanenza delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie così come richieste dalla lettera dell'art. 29 della Convenzione) il proprio non gradimento rispetto alla paventata vendita della proprietà delle quote dell'intero capitale sociale di Idrolatina s.r.l e/o delle quote pari al 49% di capitale privato di Acqualatina S.p.A. a qualunque operatore privato che non abbia partecipato alla gara pubblica indetta da questo Ente per la scelta del socio privato della società mista: "risultano violate norme imperative di legge che pongono l'obbligo di selezionare attraverso gara il soggetto privato con cui gli Enti pubblici possono legittimamente condividere la partecipazione azionaria per l'organizzazione di un servizio d'interesse generale, tra cui in particolare l'art. 5, co. 9, del D.Lgs. n. 50/16 - che a sua volta applica le direttive sovranazionali che hanno disciplinato la materia e l'art. 17 del D.Lgs. n. 175/16";
- 6) di riservarsi ogni opportuna azione e provvedimento a fronte del consolidarsi del paventato cambio del partner privato, già selezionato a mezzo gara;
- 7) di delegare il Presidente dell'Ente d'Ambito alla scelta e alla designazione di un avvocato, con specifiche e comprovate competenze in campo amministrativo, cui conferire l'incarico di redigere e notificare, in nome e per conto dell'Ente d'Ambito, specifiche diffide e tutti gli ulteriori atti, giudiziari e non, necessari alla piena attuazione del presente deliberato, conferendo, peraltro, al predetto professionista, il compito di individuare e proporre all'approvazione degli organi dell'Ente, eventuali azioni giurisdizionali da promuovere, anche in sede cautelare, a tutela delle sue prerogative di concedente del servizio pubblico;

A cura della Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. n. 4 il presente provvedimento sarà inviata agli Enti Locali d'Ambito per gli adempimenti di competenza.



Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4
"Lazio Meridionale – Latina"
Servizio Idrico Integrato
Segreteria Tecnico - Operativa

Parere di Regolarità Tecnica Favorevole sulla proposta di Deliberazione ad oggetto:

Comunicazione del 3 aprile 2017 del Gestore circa il processo di vendita a terzi della Società Idrolatina Srl, socio di Acqualatina Spa – Determinazioni - Conferimento di incarico professionale per attività sia stragiudiziali che giudiziali

Latina, li 06/04 /2017

IL DIRIGENTE
Ing. Angelica Vagnozzi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Avv. Eleonora Della Penna

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Alessandra Macri

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio elettronico a far data dal 12 APR. 2017

li, 12 APR. 2017

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio elettronico a norma dell'art.124 del T.U. 267/2000 per quindici giorni consecutivi fino al
- è divenuta esecutiva il giorno, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art.134, 3° comma del T.U. 267/2000.

li,